

CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N 35 DEL 23.05.2020

Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione nella via Garibaldi nel tratto compreso fra via Stromboli e via Dogana nel periodo dal 25 Maggio 2020 al 06 Giugno 2020, per lavori edili di rifacimento pensiline e della facciata al fabbricato denominato "Palazzo Socievole" sito in via Garibaldi n. 1 distinto in catasto al foglio mappa n. 5 part. 85, da parte della Ditta FIVEL EDILIZIA con sede in Amantea.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - POLIZIA MUNICIPALE

Visto il Decreto Commissariale prot. n. 6152 del 30.4.2020, di conferimento delle funzioni di responsabile del Settore Polizia Municipale allo Scrivente Avv. Carmela CHIELLINO;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Verificata ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto di interesse anche potenziale relativamente all'oggetto ed al destinatario del presente atto.

Vista la richiesta di chiusura strada inoltrata dal sig. Veltri Salvatore in qualità di titolare della FIVEL EDILIZIA a seguito di autorizzazione in atti per la realizzazione dei lavori emarginati;

Dato atto:

- che l'effettuazione dei lavori prevede l'ausilio di ponteggio che occuperà parte della carreggiata di via Garibaldi nel tratto compreso tra via Stromboli e via Dogana, nel periodo dal 18 maggio al 22 maggio e dal 25 maggio al 28 maggio 2020 dalle ore 09,00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00;
- che la strada è di una larghezza tale da non consentire il passaggio veicolare,
- che occorre garantire l'incolumità delle maestranze impegnate nei lavori con movimentazione mezzi ed i cittadini ;
- che si rende necessario adottare un provvedimento temporaneo di interdizione della stessa, rendendo inaccessibile il transito;

Valutata la possibilità alternativa di entrata ed uscita da e per via Dogana: entrata ed uscita da Via Monte Bianco a Sud ed entrata da via Monte Scuro a Nord.

Visti gli artt. 5 comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione;

DISPONE

IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE per periodo dal 25 Maggio 2020 al 06 Giugno 2020, sulla via Dogana nel tratto compreso tra la via via Stromboli e via Dogana, nel dalle ore 09,00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di rifacimento delle pensiline e della facciata del Palazzo Socievole;

L'OBBLIGO per la FIVEL EDILIZIA a collocare, almeno 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori, la segnaletica prevista dall' art. 21 del Codice della Strada a propria cura e spese, nonché l'apposizione di idonee barriere mobili supportate da idonea segnaletica stradale mobile che indichi il divieto di cui sopra presso l'intersezione stradale di via Dogana, contestualmente agli estremi della presente ordinanza;

L'OBBLIGO almeno 48 ore prima dell'inizio di validità del provvedimento, di dare comunicazione al Comune dell'avvenuta installazione della segnaletica richiesta;

l'OBBLIGO a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

- Che sia garantito per i pedoni un corridoio di sicurezza, così come disposto dalle vigenti norme in materia lungo un percorso prestabilito, ben individuato, indicato e protetto;
- Il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori affinchè venga riavviata la regolare percorribilità veicolare della via Dogana;
- che siano fatti salvi diritti e interessi di terzi, con manleva del Comune di Amantea di ogni responsabilità civile verso persone, cose e animali a seguito dell'esecuzione dei lavori suindicati, delle attrezzature usate e della segnaletica apposta, responsabilità che rimane a carico dell'istante.
- che venga comunque garantito e disciplinato mediante accordo fra le parti interessate, il transito da e per le attività commerciali ed artigianali dei mezzi pesanti adibiti a carico e scarico merci.

AVVERTE

- Che ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito.
- Che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n° 241 avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con sede in Catanzaro.

- Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.

RENDE NOTO

che Responsabile del Settore di Polizia Municipale è il Segretario Comunale Avv. Carmela CHIELLINO nel mentre il responsabile del procedimento è l'APM Andrea Amendola;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- 1. Sia resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale
- 2. sia inserita sul sito internet istituzionale www.comuneamantea.gov.it;
- 3. sia trasmessa ai seguenti destinatari:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) all'ASP ex nº 1 Distretto di Amantea;
 - d) al Servizio 118 Cosenza;
 - e) alla ditta esecutrice

per quanto di loro competenza

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, attesta, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, l'assenza di proprio conflitto di interessi rispetto all'atto nonché la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono al responsabile di settore competente di approvare e sottoscrivere il presente provvedimento.

Amantea 23.5.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DI SETTORE Segretario Comunale

Avv. Carmela CHIELLINO
documento firmato digitalmente